

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1973

#### Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori

ONOREVOLI SENATORI. — La sempre più vasta diffusione della circolazione dei ciclomotori, cioè di veicoli a motore di piccola cilindrata, considerata dall'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e l'ampia utilizzazione di tali veicoli anche da parte dei minori, rende indilazionabile una modifica della vigente disciplina, volta ad adeguarla alle esigenze della sicurezza del traffico.

Ormai è infatti superata sotto molteplici aspetti la distinzione dei ciclomotori dai motoveicoli e ciò sia per l'ampiezza che la circolazione dei primi ha assunto sia per le condizioni nelle quali il traffico si svolge, particolarmente nei centri urbani.

È perciò necessaria l'estensione ai ciclomotori di alcune norme dettate dal testo unico sulla circolazione stradale per i motoveicoli, in specie per quanto riguarda l'identificazione del veicolo, ferme restando altre disposizioni proprie dei ciclomotori, come ad esempio quella che fa divieto di trasportare sui ciclomotori altre persone oltre il conducente (art. 1). È altresì indispensabile estendere ai ciclomotori le norme della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per l'assicurazione della responsabilità civile, applicabili ai motoveicoli, e ciò per garantire anche sotto il profilo patrimoniale un'adeguata tutela agli

altri utenti della strada e in specie ai pedoni, particolarmente necessaria in considerazione sia della pericolosità di tali veicoli sia del sempre più largo impiego di essi da parte dei minori (art. 1).

Si noti che nel 1971 i ciclomotori circolanti, circa 40 mila, sono stati coinvolti in 55 mila sinistri, con oltre 600 morti e più di 15 mila feriti. Risulta altresì, che il 40 per cento dei morti per incidenti stradali è costituito da conducenti di ciclomotori e motocicli.

Deve inoltre essere assicurato in modo rigoroso che i veicoli in esame non siano manomessi al fine di sviluppare una maggiore velocità (art. 2) o di accentuarne la rumorosità (art. 3).

Sembra infine opportuno rendere più agevolmente identificabili i conduttori di ciclomotori (artt. 5 e 6) e rafforzare le sanzioni penali con la previsione della confisca del veicolo nei casi più gravi (artt. 3 e 4) e del sequestro del veicolo in ogni caso in cui siano accertate violazioni punibili con l'arresto (art. 7).

Dall'applicazione della più rigorosa disciplina proposta a tutela della incolumità pubblica possono restare esclusi i ciclomotori monomarcia non idonei a sviluppare una velocità superiore ai 20 chilometri orari, sia perchè notevolmente meno pericolosi sia perchè di scarsa diffusione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Ai ciclomotori, esclusi quelli monomarcia non idonei a sviluppare una velocità superiore ai 20 chilometri orari, si applicano le disposizioni dettate per i motoveicoli dagli articoli 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67 e 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

## Art. 2.

Chiunque circola con un ciclomotore comunque posto in condizioni di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal documento di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con la confisca del ciclomotore.

## Art. 3.

Chiunque circola con un ciclomotore o con un motoveicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o sia stato manomesso è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 50 mila e con la confisca del veicolo.

## Art. 4.

Non si possono guidare ciclomotori senza essere muniti di un documento di riconoscimento.

Chiunque guida un ciclomotore senza essere munito di un documento di riconoscimento è punito con l'ammenda fino a lire 10 mila.

## Art. 5.

Chiunque dia a noleggio un ciclomotore è tenuto a trascrivere in apposito registro le generalità del noleggiatore, il numero e gli estremi del documento di riconoscimento, nonchè i dati necessari per identificare il mezzo noleggiato.

La violazione della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda fino a lire 50 mila e comporta, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

## Art. 6.

Gli organi di cui agli articoli 136 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che accertino una delle violazioni di cui agli articoli che precedono e punibile con l'arresto, devono obbligatoriamente procedere al sequestro del ciclomotore.

## Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.